

MINISTERO DELLA SALUTE
Dipartimento della qualità
Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

ATTESO che è in corso di pubblicazione il decreto legislativo con cui viene recepita ed attuata la direttiva comunitaria 2001/19/CE, di modifica del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;

ATTESO che il suddetto decreto legislativo prevede la possibilità che, in prima applicazione, la durata del corso di formazione triennale, da avviare entro il 31.12.2003, possa essere ridotta per un periodo massimo di un anno riconducibile a periodi di tirocinio teorico – pratico precedenti l'esame di abilitazione, purchè abbiano le medesime caratteristiche e condizioni previste per il regolare percorso di medicina generale;

TENUTO CONTO che in questa fase di transizione appare opportuno, nelle more del definitivo passaggio di competenze alle Regioni e Province autonome, procedere anche per motivi di urgenza all'emanazione di un bando di concorso per l'ammissione al corso di medicina generale, recependo le indicazioni delle Regioni e della Provincia autonoma di Trento;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 219 del 22 maggio 2002 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nella parte in cui esclude dall'accesso al corso di formazione

specifica in medicina generale i possessori di diploma di specializzazione o di dottorato di ricerca;

VISTE le indicazioni delle Regioni e della Provincia autonoma di Trento in ordine al contingente numerico dei medici da ammettere al corso di formazione specifica in medicina generale istituito;

RITENUTO, sulla base delle predette indicazioni e delle risorse finanziarie a tal fine disponibili, di stabilire il contingente numerico complessivo in 1560 unità;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTA la disponibilità sul Fondo sanitario nazionale;

RITENUTO di emanare il bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. n. 368 del 17 agosto 1999 e successive modificazioni;

DECRETA

ART. 1

(Contingenti)

1. E' indetto il pubblico concorso, per esami, per l'ammissione di 1560 (millecinquecentosessanta) cittadini italiani o degli Stati membri della Unione Europea provvisti di diploma di laurea in medicina chirurgia, al corso di formazione specifica in medicina generale, in ottemperanza all'art. 24 del D.Lgs. n. 368 del 17 agosto 1999 e successive modificazioni.
2. Il contingente complessivo dei medici da ammettere al corso di formazione specifica in medicina generale è ripartito come segue tra le Regioni e la Provincia autonoma di Trento:

PIEMONTE	60
LOMBARDIA	150
LIGURIA	80
PROV. AUT. TRENTO	15
VENETO	80
EMILIA ROMAGNA	120
FRIULI VENEZIA GIULIA	35
UMBRIA	80
TOSCANA	130
LAZIO	160
MARCHE	50
MOLISE	25
ABRUZZO	25
CAMPANIA	150
PUGLIA	100
BASILICATA	40
CALABRIA	47
SICILIA	150
SARDEGNA	60

3. I posti per lo svolgimento del corso di formazione sono assegnati, in ciascuna Regione e nella Provincia autonoma Trento, secondo le graduatorie determinate sulla base del punteggio conseguito nella prova scritta.

ART. 2

(Requisiti generali di ammissione al concorso)

1. Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) laurea in medicina e chirurgia;

2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, mentre dovranno essere posseduti e presentati, entro la data di inizio del corso, il diploma di abilitazione professionale e l'iscrizione all'albo professionale di uno degli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'inizio del corso.

ART. 3

(Domanda e termine di presentazione)

1. La domanda, in carta semplice, redatta a macchina o in stampatello, come da schema allegato al presente decreto (Allegato A), deve essere indirizzata al competente Assessorato della Regione o della Provincia autonoma di Trento in cui il candidato intende svolgere il corso di formazione (vedi indirizzi in allegato B). La domanda deve essere sottoscritta a pena di non ammissione al concorso. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e la Provincia autonoma di Trento.
2. I candidati, oltre alle generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e località di residenza) debbono dichiarare, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione, quanto segue:
 - a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, indicando l'università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l'anno in cui è stato conseguito;
 - c) qualora già abilitati, di essere iscritti all'albo professionale dell'ordine dei medici e degli odontoiatri, indicando la provincia in cui sono iscritti, o all'albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea;
 - d) qualora già specialisti, di essere in possesso del diploma di specializzazione indicando la tipologia del titolo posseduto;

- e) di aver svolto periodi di formazione teorico - pratica documentati precedenti l'esame di abilitazione, indicando l'Università che ha attestato il suddetto tirocinio;
 - f) di aver svolto ulteriori periodi di formazione teorico – pratica purchè essi siano avvenuti presso ambienti ospedalieri riconosciuti e con attrezzature e servizi adeguati in medicina generale o presso studi di medicina generale riconosciuti o presso centri riconosciuti in cui i medici dispensano cure primarie. Di tale ulteriore formazione vanno indicati i periodi e, per ogni periodo, il soggetto competente al rilascio della certificazione.
3. La domanda deve essere prodotta esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo di altro corriere privato. Sulla busta contenente la domanda deve essere specificato: "Domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione in medicina generale".
 4. La domanda deve contenere la precisa indicazione del domicilio o recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare, tempestivamente, al competente Assessorato regionale o provinciale le eventuali variazioni.
 5. Il termine per la presentazione della domanda è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 6. La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile solo se spedita entro il termine indicato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo di altro corriere privato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non sono ammessi al concorso coloro i quali abbiano spedito la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato.
 7. Le Regioni e la Provincia autonoma di Trento comunicano al Ministero della Salute, Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, entro venti giorni dalla scadenza del bando, il numero delle domande di partecipazione al concorso.

ART. 4

(Prova d'esame)

1. I candidati devono sostenere una prova scritta che, unica su tutto il territorio nazionale, si svolgerà il giorno 27 novembre 2003, alle ore 9.30.
2. Del luogo e dell'ora di convocazione dei candidati, sarà data comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma, da affiggersi anche presso gli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri di ciascuna Regione o Provincia autonoma.
3. Nel caso di costituzione di più commissioni i candidati sono assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di 250 candidati per commissione, in base alla località di residenza ovvero in ordine alfabetico ovvero in base ad altro criterio obiettivo stabilito dalla Regione o Provincia autonoma.
4. La prova scritta consiste nella soluzione di 100 quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica.
5. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite la Regione e Provincia autonoma, a ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all'ora fissati dal Ministero della Salute per la prova d'esame.
6. La prova ha la durata di due ore.

ART. 5

(Svolgimento della prova)

1. Le commissioni, costituite in conformità all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui al comma 3 .
2. Il presidente della commissione verifica e fa verificare agli altri commissari l'integrità del plico ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.

3. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza dell'intera commissione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrità del plico, provvede, all'ora indicata dal Ministero della Salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario, il timbro fornito dalla Regione o dalla Provincia autonoma e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.
4. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre dal momento in cui, completata la distribuzione dei fascicoli, contenenti il questionario e un modulo su cui riportare le risposte ed i dati anagrafici, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali; la prova deve essere svolta secondo le indicazioni contenute nel fascicolo.
5. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice.
6. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura.
7. E' vietato porre sul questionario o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena l'annullamento della prova .
8. Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei comma precedenti o che non svolge i quesiti secondo le istruzioni, è escluso dalla prova.
9. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova , almeno due commissari ed il segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami.

ART. 6.

(Adempimenti dei concorrenti e della commissione)

1. Ai fini dell'espletamento della prova, a ciascun candidato vengono consegnati, un involucro contenente: un modulo anagrafico da compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono un unico foglio

diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione); il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate; due buste di cui una grande ed una piccola. Ciascuna domanda ammette una sola risposta esatta.

2. Al termine della prova il candidato deve: separare il modulo anagrafico dal modello delle risposte e, unitamente al questionario, deve inserirlo nella busta piccola, che deve essere chiusa ed incollata; inserire la suddetta busta unitamente al modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla e incollarla; i membri della commissione d'esame provvedono al ritiro della busta.
3. Durante la prova, e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati.
4. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la vigilanza nel caso che il locale d'esame non sia unico.
5. Al termine della prova tutte le buste vengono raccolte in uno o più plichi, che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario.
6. I plichi, tenuti in custodia dal segretario della commissione, sono aperti alla presenza della commissione stessa in seduta plenaria al momento di procedere alla valutazione della prova. Il giorno fissato per la valutazione della prova, la commissione, al completo, dopo aver verificato l'integrità del plico contenente le buste relative agli elaborati, procede alla sua apertura; il presidente appone su ciascuna busta esterna, man mano che si procede alla sua apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sul modulo delle risposte e sulla busta contenente il modulo anagrafico ed il questionario. Tale numero è riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati ed alla identificazione dei candidati previa apertura delle buste minori. La commissione confronta le risposte di ciascun candidato con la corrispondente griglia di risposte esatte e assegna il relativo punteggio.
7. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la commissione procede all'apertura delle buste contenenti il modulo anagrafico del candidato autore del singolo elaborato.

8. Delle operazioni del concorso e delle deliberazioni prese dalla commissione giudicatrice si deve redigere processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni commissario ha diritto a far scrivere a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte irregolarità nello svolgimento dell'esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.
9. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al personale addetto alla sorveglianza, in mancanza di normativa regionale in materia concorsuale, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - Serie Generale - n. 134 del 10 giugno 1995.

ART. 7

(Punteggi)

1. I punti a disposizione della commissione sono 100.
2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate o alle mancate risposte.
3. La prova scritta si intende superata con il conseguimento del punteggio di almeno 60 punti.

ART. 8

(Graduatoria)

1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d'esame, procede alla formulazione della graduatoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla Regione o alla Provincia autonoma di Trento per gli adempimenti di competenza.
2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell'esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla

sostituzione di tutti i membri della commissione stessa escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle eventuali spese di missione.

3. La Regione o la Provincia autonoma di Trento, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito.
4. La Regione o la Provincia autonoma, dopo l'approvazione delle singole graduatorie di merito, provvede, in base al punteggio conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria a livello regionale o provinciale entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni.
5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea ed, a parità di anzianità di laurea, chi ha minore età.
6. L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria unica e nei limiti del numero dei posti prefissato all'articolo 1 del presente decreto.
7. Dell'utile inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione o della Provincia autonoma a mezzo di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma.
8. La Regione o la Provincia autonoma procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma.

ART. 9

(Ammissione al corso)

1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria unica, regionale o provinciale, nel limite dei posti fissati dall'articolo 1, devono presentare alla Regione o alla Provincia autonoma, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione della

graduatoria nel Bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma, i seguenti documenti in carta semplice :

- a) certificato di laurea in medicina e chirurgia, in originale o copia autenticata ai sensi di legge, dal quale risulti il giorno, il mese e l'anno di conseguimento;
 - b) ove già in possesso, certificato di abilitazione all'esercizio professionale o copia autenticata ai sensi di legge;
 - c) ove già in possesso, certificato di iscrizione all'albo professionale dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri o al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea.
 - d) ove in possesso, le attestazioni comprovanti i periodi di formazione teorico – pratica svolti precedentemente l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.
2. La mancata presentazione nel termine prescritto del documento di cui al comma 1, lettera a) comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale o provinciale.
 3. I documenti indicati sotto la lettera b), c) e d) dovranno comunque essere posseduti e presentati alla Regione o Provincia autonoma entro la data di inizio del corso di formazione, pena la cancellazione dalla graduatoria regionale o provinciale.

ART. 10

(Utilizzazione della graduatoria)

1. La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata, non oltre il termine massimo di dieci giorni dopo dell'inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi.

ART. 11

(Durata del corso - Rinvio)

1. La durata del corso potrà essere ridotta per un periodo massimo di un anno riconducibile a periodi di formazione teorico – pratica precedenti l'esame di

abilitazione, purchè tale formazione sia impartita o in un ambiente ospedaliero riconosciuto e che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente decreto, si fa rinvio alla disciplina contenuta nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

ART. 12

(Trasferimenti)

1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico in formazione tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:
 - a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione;
 - b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;
 - c) per il medico in formazione sia possibile effettuare agevolmente il recupero dei periodi di corso non ancora effettuati.

ART. 13

(Borse di studio)

1. Al medico durante tutto il periodo di formazione specifica in medicina generale è corrisposta, in ratei mensili, da corrispondere almeno ogni due mesi, una borsa di studio dell'importo annuo complessivo di euro 11.603,50 (undicimilaseicentotre/50).
2. corresponsione della borsa è strettamente correlata all'effettivo svolgimento del periodo di formazione.

ART. 14

(Assicurazione)

1. I medici in formazione debbono essere coperti da polizza assicurativa per i rischi professionali ed gli infortuni connessi all'attività di formazione in base alle condizioni generali stabiliti dalla Regione o Provincia autonoma. La relativa polizza assicurativa è stipulata direttamente dalla Regione o Provincia autonoma, ovvero dagli interessati. Per le polizze assicurative stipulate dalla Regione o Provincia autonoma, il premio dell'assicurazione è dedotto dall'importo della borsa di studio.

ART. 15

(Oneri finanziari)

1. Gli oneri connessi all'attuazione del presente decreto, ivi compresi gli oneri per le borse di studio, l'I.R.A.P. e le spese organizzative del corso, fanno carico alle Regioni ed alla Provincia autonoma di Trento che vi provvedono con le quote di stanziamento del Fondo sanitario nazionale a destinazione vincolata alle stesse a tal fine assegnate.
2. Le Regioni e la Provincia autonoma, comunicano annualmente la situazione di bilancio del corso al Ministero della Salute, Direzione Generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema.

Il presente decreto verrà inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 11 settembre 2003

IL MINISTRO DELLA SALUTE
(Girolamo SIRCHIA)

ALLEGATO A

All'Assessorato alla sanità
della Regione e/o Provincia
autonoma _____

(VEDI ALLEGATO B)

Il/La sottoscritto/a _____
COGNOME
_____ nato/a il _____
NOME DATA DI NASCITA
a _____ Stato _____
LUOGO DI NASCITA SIGLA
Codice fiscale _____ Sesso _____ Cittadinanza _____
M O F SIGLA STATO
residente a _____ C.A.P. _____ Stato _____
CITTÀ O LUOGO SIGLA
indirizzo _____
VIA O PIAZZA CON NUMERO CIVICO
telefono _____

CHIEDE

di partecipare al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale in attuazione dell'art. 24, comma 2 ter del D.Lgs. n. 368 del 17 agosto 1999, organizzato da codesta Regione/Provincia autonoma.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

1. di essere cittadino italiano o di Stato membro della CEE:

(SPECIFICARE LO STATO)

2. di essere residente in:

(SPECIFICARE LOCALITÀ)

3. di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di _____
in data _____
GG / MM / AA

4. di essere/di non essere ancora/ in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale conseguito presso l'Università di:

- 5 di essere/di non essere ancora iscritto all'albo professionale dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri nella provincia di _____

6. di essere in possesso di un titolo di specializzazione in
7. di essere in possesso dell'attestato di formazione teorico – pratica preabilitazione rilasciato dall'Università di relativo al periodo da.....a.....;
8. di essere in possesso dei seguenti ulteriori certificati attestanti la frequenza:
 - presso ambienti ospedalieri riconosciuti e con attrezzature e servizi adeguati in medicina generale
rilasciati da.....per il periodo da..... a
 - presso studi di medicina generale riconosciuti
rilasciati da.....per il periodo da..... a
 - o presso centri riconosciuti in cui i medici dispensano cure primarie
rilasciati da.....per il periodo da..... a
9. di non aver prodotto analoga domanda presso altra Regione o Provincia autonoma;
10. di non avere riportato condanne penali, che comportino interdizioni dai pubblici uffici;
11. di voler ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo:

C.A.P. _____

VIA O PIAZZA CON NUMERO CIVICO

Città _____ Telefono _____

Infine, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui si va incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e di essere a conoscenza che la pubblica amministrazione ed i suoi dipendenti sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o di falsi documenti. Le dichiarazioni false ovvero la falsità dei documenti comportano la responsabilità del dichiarante ai sensi delle norme penali.

Data _____

FIRMA _____

Si autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto della legge n. 675 del 31.12.1996

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31.12.1996, n. 675 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e custoditi presso la Regione/Provincia autonoma per le finalità di gestione della procedura di selezione pubblica e dell'ammissione al corso dei vincitori.

ALLEGATO B

- Regione Abruzzo
Servizio Assistenza Distrettuale, Medicina di base e specialistica
Ufficio Convenzioni, graduatorie, formazione medici di base
Via Conte di Ruvo, 74
65100 - Pescara
- Regione Basilicata
Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale
Ufficio Politiche della Formazione e della Qualità
Via Anzio, 75
85100 - Potenza
- Regione Calabria
Assessorato alla Sanità
Settore 41
Servizio n. 160
Ufficio Medicina Generale
Viale Tommaso Campanella, 19
88100 - Catanzaro
- Regione Campania
Assessorato Sanità – Area Generale di Coordinamento Piano Sanitario Regionale
Settore Aggiornamento e Formazione del Personale
Centro Direzionale Is. C3
80143 Napoli
- Regione Emilia Romagna
Assessorato alla Sanità
Servizio Politica del Farmaco e Medicina Generale
Viale Aldo Moro, 21
40127 - Bologna
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Regionale della Sanità e delle Politiche Sociali
Riva Nazario Sauro, 8
34124 - Trieste
- Regione Lazio
Assessorato alla Sanità
Dipartimento Sociale
Direzione Regionale Programmazione Sanitaria e Tutela della Salute
Area 4A/10
Via R. R. Garibaldi, 7
00145 - Roma
- Regione Liguria
Assessorato alla Formazione, Istruzione e Lavoro
Dipartimento Lavoro, Formazione e Servizi alla Persona
Ufficio Attività Formative
Via Fieschi, 15
16121 - Genova
- Regione Lombardia
Direzione Generale Sanità
U.O. Programmazione
Via Pola, 9/11
20124 - Milano

- Regione Marche
Giunta Regionale
Servizio Sanità
Via Gentile da Fabriano, 3
60100 - Ancona
- Regione Molise
Direzione Generale V
Assessorato alle Politiche Sanitarie e Sociali
Via Toscana n. 9
86100 CAMPOBASSO
- Regione Piemonte
Assessorato alla Sanità
Settore Organizzazione, Personale e Formazione delle Risorse Umane
Corso Regina Margherita, 153 bis
10122 - Torino
- Regione Puglia
Assessorato alla Sanità -Ufficio V
Via Caduti di tutte le guerre, 7
70126 - Bari
- Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale
Via Roma, 221
09123 - Cagliari
- Regione Siciliana
Assessorato alla Sanità
Servizio Formazione D.O.E.
Via Mario Vaccaro, 5
90145 - Palermo
- Regione Toscana
Dipartimento Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà
Area Politiche per la Qualità dei Servizi Sanitari
Via di Novoli, 26
50127 - Firenze
- Provincia Autonoma di Trento
Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute
Servizio Attività di Gestione Sanitaria
Via G. Gilli, 4
38100 - Trento
- Regione Umbria
Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali
Servizio Personale del Sistema Sanitario Regionale e Formazione degli Operatori
Via Mario Angeloni, 51
06100 - Perugia
- Regione Autonoma Valle d'Aosta
Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche Sociali - Servizio Risorse
Via De Tillier, 30
11100 - Aosta
- Regione Veneto
Unità Complessa per le Risorse Umane e la Formazione
Palazzo Molin - S. Polo 2514
30125 - Venezia